FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1222
Sede legale: Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 MILANO

Regolamento Anticipazioni

Modalità di attribuzione delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 23 aprile 2025)

Il presente documento contiene le istruzioni relative alle richieste di anticipazione da parte di tutti gli aderenti. Si raccomanda di seguire tutte le indicazioni riportate di seguito, prestando particolare attenzione a quanto evidenziato nelle avvertenze.

Art. 1. Requisiti e causali

1.1 In applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è stata attribuita agli iscritti la facoltà di richiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale per le finalità previste dalla legge, cioè nei seguenti casi e misure:

a) **in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) **decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) **decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari**, **per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze**.

1.2 Ai fini della predetta anzianità d'adesione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

Per il requisito degli 8 anni di partecipazione, nel caso di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza complementare, per la quale l'aderente non intenda effettuare il trasferimento in entrata, occorre presentare ad ogni richiesta - unitamente ai documenti previsti per ogni singola causale - anche idonea dichiarazione aggiornata dell'altro fondo pensione attestante la data di adesione dell'interessato e che lo stesso non ha esercitato/in corso il riscatto totale. Tale dichiarazione va inviata al Fondo prima di accedere alla procedura on line, per l'attivazione dell'apposita funzione. L'anzianità di partecipazione temporaneamente acquisita sarà anche utile per la decurtazione dell'aliquota agevolata prevista sul maturato post 2007 in caso di anticipazione per spese sanitarie.

1.3 Le anticipazioni sono erogate in conformità alla normativa vigente, in particolare agli Orientamenti COVIP in materia di anticipazione agli iscritti del 10/02/2011, disponibili sul sito della Commissione www.covip.it (link "Regolamentazione", "Fondi Pensione"), oppure sul sito internet del Fondo.

1.4 L'anticipazione può essere richiesta anche più volte, nel rispetto delle causali e dei massimali previsti.

Non è possibile, da parte dell'Iscritto:

- conseguire una pluralità di erogazioni a fronte dello stesso evento, o di documentazione di spesa già presentata.
  In caso di anticipazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 5 e per spese sanitarie di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è possibile richiedere una nuova anticipazione relativamente allo stesso evento, a fronte di ulteriore documentazione di spesa, nei limiti consentiti dalla legge, e sempreché sia rispettato quanto previsto nel paragrafo che segue;
- richiedere nuove anticipazioni fino alla completa regolarizzazione delle pratiche già evase, in caso di erogazione sulla base di documentazione di spesa provvisoria (es. invio atto notarile/fatture e bonifici/certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza).

Le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.

1.5 Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 1.1, lett. c), l'iscritto dovrà attestare di non aver richiesto o ottenuto, per lo stesso evento (neanche tramite altri membri del nucleo familiare), **rimborsi da fondi sanitari e/o polizze assistenziali**, **anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto** - ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile e/o **anticipazioni della previdenza complementare**. In caso contrario l'anticipazione compete per la differenza tra il valore della spesa effettivamente sostenuto e documentato ed il valore delle sopramenzionate tipologie di finanziamento ottenute e / o richieste (ferme restanti le misure massime di cui al punto 1). L'iscritto dovrà pertanto attestare l'importo del finanziamento richiesto o ottenuto. Si rammenta che la richiesta di mutuo per acquisto prima casa non costituisce una forma di finanziamento ai sensi del presente articolo.

1.6 La richiesta di anticipazione, deve essere effettuata attraverso la procedura *web* all'interno della propria area riservata, nella sezione "anticipi", secondo le indicazioni riportate nell'applicativo ed avendo cura di caricare tutti gli allegati debitamente firmati (con firma autografa) ed i documenti, ove previsti nel presente regolamento, senza necessità di inviare anche il cartaceo.

Fanno eccezioni eventuali richieste di anticipazione a valere su posizioni intestate a soggetti minorenni, per cui occorre chiedere la modulistica al Fondo.

La funzionalità è già profilata in funzione dell'anzianità di iscrizione al Fondo. In assenza dell'anzianità minima prevista di cui al punto 1.1. è pertanto inibita la possibilità di farne richiesta.

Non è possibile inserire più richieste di anticipazione anche per diverse causali nello stesso mese. Occorre attendere la liquidazione, verificare la disponibilità residua prima di poterne inserire un'altra.

Avvertenze

Si precisa che non saranno erogate anticipazioni a fronte di spese sostenute anteriormente a 18 mesi dalla data in cui viene effettuata la richiesta.

La non conformità della documentazione richiesta a supporto dell'anticipazione è causa di impedimento all'erogazione della medesima. In caso di ricezione di sollecito, sarà possibile allegare la documentazione richiesta all'interno della sezione "Pratiche" della propria Area Riservata.

Il Fondo effettua verifiche in merito alla correttezza della documentazione prodotta e si riserva la facoltà di richiedere all'iscritto informazioni e documentazione aggiuntiva (es.: copia dei rimborsi ottenuti dai fondi sanitari).

In caso di richiesta di anticipazione per spese effettuate all'**estero**, è necessario fornire al Fondo una **traduzione asseverata** della documentazione presentata.

Le richieste di anticipazione presentate con documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare di compravendita etc), **devono essere debitamente giustificate con la documentazione definitiva a consuntivo comprovante le spese effettivamente sostenute** (esempio: copia conforme all'originale delle fatture/ricevute/bonifici "parlanti" /atto notarile di compravendita), **entro 6 mesi dall'erogazione**. In caso di mancato ottemperamento, non si potranno richiedere e non verranno accolte altre anticipazioni per qualsiasi causale o importo, salvo non si provveda alla restituzione. In questo caso l'importo da restituire sarà pari al corrispondente importo lordo a suo tempo detratto dalla posizione individuale: rimarrà a carico dell'Iscritto l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso delle ritenute versate all'Erario.

In presenza di **cessioni del quinto**, il Fondo verserà all'aderente l'anticipazione richiesta a condizione che tale anticipazione non pregiudichi la garanzia dell'intermediario finanziario. Al riguardo, si precisa che le somme si considerano di pertinenza del Fondo Pensione fino a pagamento avvenuto.
L'iscritto dovrà pertanto caricare in area web, oltre ad altri eventuali documenti ed allegati previsti anche la liberatoria della finanziaria a concedere l'erogazione, anche parziale, delle somme.

Nel caso la Finanziaria non conceda la liberatoria, il Fondo non potrà erogare l'anticipazione, anche se la notifica del contratto di finanziamento da parte della Finanziaria avviene successivamente la richiesta di anticipazione, ma prima del pagamento della somma.
Solo nel caso di richiesta anticipazione per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni pensionistiche, il Fondo,

in assenza di liberatoria, provvederà comunque ad erogare l'importo corrispondente ai 4/5 delle somme richieste, mentre per la porzione corrispondente a 1/5, l'iscritto dovrà procedere come sopra indicato.

1.7 L'ammontare delle somme anticipabili, al netto degli oneri fiscali, non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie.

1.8 Il Fondo è autorizzato a detrarre dalla posizione individuale il corrispondente ammontare lordo, che verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione.

1.9 Per chi ha la posizione individuale costituita da una componente di tipo **FINANZIARIO** in quote e da una di tipo **ASSICURATIVO** non in quote **(c.d. composizione MIX),** è prevista la facoltà di disinvestire la posizione ai fini dell'anticipazione agendo: ↦ Prioritariamente sulla componente FINANZIARIA e, in caso di incapienza, su quella ASSICURATIVA; ↦ Prioritariamente sulla componente ASSICURATIVA e, in caso di incapienza, su quella FINANZIARIA. (vedi Guida).

Si richiama l'attenzione sull'importanza della valutazione personale che caratterizza la priorità indicata per il disinvestimento, in particolare:

↦ **la scelta di dare priorità alla componente FINANZIARIA** consente di ridurre il rischio di perdere le basi demografiche ed i tassi garantiti ottenuti tempo per tempo sulla componente ASSICURATIVA. **Inoltre, può accelerare i tempi di erogazione dell'anticipazione**;

↦ **la scelta di dare priorità alla componente ASSICURATIVA** consente, in prospettiva, di beneficiare di un eventuale significativo rialzo dei mercati finanziari, ma potrebbe allungare i tempi di erogazione dell'anticipazione.

Si ricorda che questa opzione riguarda esclusivamente gli aderenti che hanno una composizione MIX (ES. Comparto Dinamico e Comparto Assicurativo Garantito).

Per gli aderenti che hanno una posizione individuale allocata esclusivamente in comparti finanziari o assicurativi, ovvero per gli aderenti che non esprimono alcuna scelta, **il disinvestimento dell'importo richiesto avverrà proporzionalmente fra i diversi comparti.**

Si precisa che attualmente i comparti con **COMPONENTE ASSICURATIVA** (assicurativi ramo I, III e V in testa) sono i seguenti: Insurance ed i comparti rientranti sotto l'etichetta dell'Assicurativo Consolida (Assicurativo Tradizionale, Assicurativo Garantito, Garantito BIS, Garantito TER, Unit Linked, Garantito ex BMP, Garantito ex Cariparo, Assicurativo Ramo I ex UBI BPB, Assicurativo 5 ex BRE, Assicurativo linea 5 Allianz (RAS) ex BPA, Assicurativo linea 5 (CARILO) ex BPA, Assicurativo Linea 5 UNIPOLSAI ex BPA, Rendita ex INA e Assicurativo ex Impassic).

I comparti con **COMPONENTE FINANZIARIA** (finanziari + assicurativi in quote) sono:
Difensivo, Bilanciato Rischio Controllato, Equilibrato, Dinamico, Dinamico Futuro Responsabile, Conservativo, Stabilità.

Art. 2. Importo richiedibile

Le richieste di anticipazione di importo superiore al limite percentuale stabilito dalla normativa (30%-75%) sul valore della posizione individuale dell'iscritto al momento dell'uscita verranno considerate valide nei limiti massimi definiti dalla normativa stessa.

Inoltre, occorre tenere presente nel formulare le richieste che:

- sono ammessi i preventivi di spesa per le "spese sanitarie" a condizione che sia fornita almeno una fattura o ricevuta fiscale (o più fatture o ricevute fiscali) di importo complessivamente non inferiore a € 1.000;
- sono ammessi i preventivi di spesa per gli interventi di "ristrutturazione della prima casa di abitazione" a

condizione che sia fornito almeno un bonifico "parlante" [1] (o più bonifici "parlanti") di importo complessivamente non inferiore a € 5.000 IVA inclusa;

- non sono ammesse richieste di anticipazione per "ulteriori esigenze" di importo complessivamente inferiore a € 1.000 lordi.

Il Fondo, in caso di comprovate e documentate situazioni di particolare urgenza e gravità o in caso di preventivo di importo inferiore (come, ad esempio, le spese di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio (interventi condominiali), potrà valutare l'accettazione di richieste presentate per importi inferiori ai limiti sopra indicati.

Fatti salvi i limiti di erogazione per le singole causali, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Per quanto concerne inoltre l'erogazione di anticipazioni per la soddisfazione di ulteriori esigenze, si evidenzia che le somme complessivamente percepite a suddetto titolo non possono eccedere il 30% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Pertanto, in caso di eventuale superamento dei predetti massimali, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro i limiti consentiti.

Art. 3. Spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

3.1 L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'Iscritto per sé o per i seguenti familiari: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto e i figli (anche se adottati o affiliati).

3.2 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, ASL o medico di famiglia, della straordinarietà delle terapie e degli interventi a seguito di gravissime situazioni.

3.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'Iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

3.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

3.5 L'anticipazione, fermo restando quanto indicato nel precedente punto 2, è riconosciuta su presentazione della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti (fatture o ricevute quietanzate) ovvero, in assenza, a fronte di preventivi di spesa, a condizione che sia presentata al momento della richiesta almeno una prima fattura o ricevuta fiscale (o più fatture o ricevute fiscali) di importo complessivamente **non inferiore a € 1.000.**

Avvertenze

Non saranno accettate richieste di anticipazione con preventivi di spesa, se non viene presentata contestualmente una ***prima fattura o ricevuta fiscale (o più fatture o ricevute fiscali) d'importo complessivamente non inferiore a € 1.000***

[1] Il bonifico "parlante" rispetto al bonifico "ordinario" prevede l'inserimento di maggiori informazioni nella causale, come ad esempio la motivazione per cui l'importo viene bonificato e la norma di riferimento dell'agevolazione fiscale per la ristrutturazione; il Codice fiscale del/dei beneficiario/i della detrazione; il Codice fiscale o la Partita IVA di chi ha eseguito gli interventi

Per le spese sanitarie erogabili sulla base di preventivi di spesa, le fatture o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti dovranno essere inoltrate contestualmente all'emissione e, comunque, entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai sei mesi è necessario produrre entro tale scadenza, e con periodicità semestrale, una certificazione a cura della struttura sanitaria erogante che attesti lo stato di avanzamento delle cure, nonché le tempistiche di completamento previste.

3.6 L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'Iscritto, al netto di eventuali rimborsi/anticipazioni di cui all'art. 1.5. Qualora si verifichi tale circostanza, sarà applicato quanto previsto all'art.1.6 del Regolamento del Fondo.

3.7 Elenco dei documenti da allegare alla richiesta on line per spese sanitarie

La richiesta va inoltrata attraverso la procedura *web* presente all'interno della propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "**Spere sanitarie**" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i files da inserire (max 6, possibilmente in formato "pdf") **di tutti i documenti necessari per l'accoglimento della richiesta.**

L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi, comporterà la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. In caso di sollecito, i termini di erogazione statutariamente previsti decorreranno dalla chiusura risolutiva dello stesso e non dalla data di inserimento della richiesta in procedura.

Di seguito l'elenco dei documenti previsti:

- Fotocopia documento di identità in corso di validità (se per i familiari, anche i loro documenti);
- Fotocopia codice fiscale (se per i familiari, anche i loro documenti);
- Allegato **1**, **da stampare, compilare e firmare nelle parti di interesse,** contenente:
  - Dichiarazione di impegno a trasmettere copia della documentazione definitiva attestante gli oneri sostenuti, a fronte delle somme ricevute a titolo di anticipazione **(Allegato 1 riquadro S/1)**;
  - Dichiarazione, resa e sottoscritta dall'iscritto, se è stata richiesta o ottenuta (anche da parte di altri membri del nucleo familiare) per la medesima spesa altra tipologia di finanziamento (es. rimborsi richiesti o ottenuti da Fondo Sanitario o altre casse sanitarie, anticipazione sul TFR in azienda o altre forme di previdenza) (**Allegato1 riquadro S/2);**
  - In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse di un familiare – come individuato al punto 3.1. del Regolamento - idonea dichiarazione che attesti il grado di parentela/stato di famiglia (anche in caso di convivenza di fatto) **(Allegato 1 riquadro S/3);**
  - Consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali compilato e sottoscritto dall'iscritto o dal familiare per il quale sono sostenute le spese (**Allegato 1 riquadro S/4**);
  - Dichiarazione del totale del valore spesa effettivamente già sostenuto nonché gli eventuali preventivi ancora da sostenere, con elenco dettagliato dei documenti presentati (**Allegato 1 riquadro S/5**).
- Allegato **2 da stampare far compilare timbrare e firmare a cura dell'ASL o del medico di famiglia** contenente:
  Attestazione, da parte della competente struttura pubblica o del medico di famiglia, della straordinarietà delle terapie e degli interventi a seguito di gravissime situazioni ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a), del Decreto Legislativo n. 252/2005 **(v. Allegato 2da far compilare a cura dell'ASL o del medico di famiglia);**
- Copia fatture o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti ovvero, in assenza, preventivi di spesa, a condizione che vi sia al momento della richiesta almeno una prima fattura o ricevuta fiscale (o più fatture o ricevute fiscali) di importo complessivamente non inferiore a € 1.000.

Se la richiesta è a valere sulla posizione individuale di un iscritto minorenne, allegare anche apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale.

In presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio a carico dell'Iscritto, allegare anche comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società per 1/5 delle somme richieste.

Avvertenze
Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei familiari*, la documentazione richiesta per le diverse tipologie indicate ai paragrafi precedenti deve essere relativa al familiare.*

Art. 4. Acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per sé o per i figli

4.1 Si considera prima casa di abitazione la casa destinata a residenza o a dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli (anche se adottati o affiliati).

La definizione di prima casa di abitazione presuppone la non titolarità esclusiva o in comunione dei beni con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile, nonché la residenza anagrafica (ovvero l'impegno a trasferire la residenza anagrafica) presso l'immobile stesso.

In coerenza con le disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e successive modificazioni della Legge di Bilancio 2025, che riconoscono la permanenza delle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro in caso di acquisto di una nuova casa, purché la vecchia abitazione per la quale erano state ottenute le agevolazioni sia alienata entro 2 anni, l'aderente ha facoltà di richiedere l'anticipazione per acquisto di prima casa alle medesime condizioni per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali, ossia alienando la precedente abitazione entro 2 anni dall'acquisto di quella nuova.

L'acquisizione deve inoltre realizzare i requisiti fondamentali della piena proprietà e del totale ed effettivo possesso dell'immobile. È ammesso il caso di acquisto di diritto di superficie[2].

4.2 L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile avente le caratteristiche indicate al precedente punto 4.1, in comproprietà con terzi.

4.3 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- acquisto da terzi;
- acquisto da terzi in presenza di unità abitativa inadeguata per il nucleo familiare [3];
- acquisto da terzi in presenza di abitazione già acquistata nello stesso Comune per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

Inoltre, il Fondo valuterà eventuali richieste di anticipazione per acquisto prima casa per sé da parte del coniuge separato non assegnatario della precedente dimora abituale, a seguito di provvedimento giudiziario che ne dispone l'allontanamento, considerata la situazione di impossibilità di godimento del bene, pur di proprietà. In tal caso, è necessario allegare anche copia del decreto di omologazione della sentenza di separazione, limitatamente alla parte in cui si attesta la mancata assegnazione all'aderente interessato, con i conseguenti obblighi disciplinati dal Giudice.

Non è invece concessa l'anticipazione per acquisto prima casa in caso di compravendita di abitazione attigua da accorpare all'abitazione già in possesso (se quest'ultima risulta adeguata in base alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975).

[2] Orientamenti Covip in materia di anticipazioni del 10/02/2011.
[3] Per unità abitativa inadeguata s'intende un alloggio che non disponga dei requisiti minimi dimensionali in relazione al numero previsto degli occupanti, in base alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975.

E' prevista invece la possibilità di richiedere l'anticipazione in caso di acquisto di due abitazioni da unire in un'unica soluzione abitativa. In questo caso, l'atto di compravendita dovrà riportare l'intendimento di unificare i due immobili e sarà necessario presentare al Fondo anche il progetto per la riunificazione catastale delle due abitazioni in un'unica unità abitativa.

4.4 L'anticipazione per le tipologie indicate al comma 4.3 è concedibile in relazione ad acquisizioni perfezionate nei diciotto mesi precedenti la richiesta.

Non devono, inoltre, essere pendenti all'atto della richiesta eventuali condizioni sospensive che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti/mutuo).

L'anticipazione è commisurata all'onere complessivo effettivamente sostenuto dall'iscritto per l'acquisizione dell'immobile (risultante da atto notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole tipologie di acquisizione), maggiorato delle spese notarili, degli oneri fiscali e delle eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione (parcella/ricevuta pagamento), al netto di eventuali rimborsi/anticipazioni di cui all'art. 1.5.

Al riguardo, in presenza di documentazione preliminare/proposta di acquisto per persona da nominare all'atto del contratto definitivo, per evitare la ricezione di somme superiori al dovuto e la conseguente applicazione di quanto previsto all'art. 1.6 del Regolamento, si ricorda di indicare al momento della richiesta l'importo effettivo commisurato alla quota di proprietà del beneficiario (aderente o figli).

In caso di acquisto in comproprietà, il Fondo può riconoscere infatti solo l'importo corrispondente alla quota di spettanza. Ad esempio, se l'acquisto avviene con il coniuge in separazione dei beni, il Fondo può liquidare fino al 50% della spesa, mentre se in comunione dei beni, fino al 100% della spesa.

4.5 Elenco dei documenti da allegare alla richiesta on line per acquisto prima casa di abitazione

La richiesta va inoltrata attraverso la procedura *web* presente all'interno della propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "**Acquisto prima casa**" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i files da inserire (max 6 files, possibilmente in formato "pdf") **di tutti i documenti necessari per l'accoglimento della richiesta.**

L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi, comporterà la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. In caso di sollecito, i termini di erogazione statutariamente previsti decorreranno dalla chiusura risolutiva dello stesso e non dalla data di inserimento della richiesta in procedura.

Di seguito l'elenco dei documenti previsti:

<u>Per tutte le tipologie di acquisto</u>

- Fotocopia **documento di identità** in corso di validità (se per i figli, anche il documento dei figli acquirenti);
- Fotocopia **codice fiscale** (se per i figli, anche il codice fiscale dei figli acquirenti);
- **Allegato 1 da stampare, compilare e firmare nelle parti di interesse**, contenente:
  - Dichiarazione di impegno a trasmettere copia della documentazione definitiva attestante gli oneri sostenuti, a fronte delle somme ricevute a titolo di anticipazione **(Allegato 1 riquadro A/1);**
  - Dichiarazione, resa e sottoscritta dall'iscritto, che attesti la presenza o meno di una richiesta o del conseguimento per la medesima spesa di un'altra tipologia di finanziamento (es. anticipazione sul TFR in azienda o altre forme di previdenza). Il mutuo invece non fa cumulo. Sono da dichiarare anche eventuali finanziamenti per le medesime spese richiesti o ottenuti da altri membri del nucleo familiare. **(Allegato 1 riquadro A/2);**
  - **In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli,** oltre alla documentazione elencata, <u>anche</u> idonea dichiarazione che attesti il grado di parentela/stato di famiglia ed il consenso al trattamento dei dati personali **(Allegato 1 riquadro A/3);**
  - Dichiarazione da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento)

relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile **(Allegato 1, riquadro A/5);**
N.B. La dichiarazione non è necessaria qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, presso la casa oggetto di acquisto, se non presente l'agevolazione fiscale prima casa nell'atto notarile di compravendita. Nel caso in cui l'acquirente non abbia ancora ottenuto la residenza presso la casa oggetto di acquisto, potrà rendere una dichiarazione recante l'impegno a trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile **(Allegato 1, riquadro A/5)**.

In caso di richiesta di rimborso anche degli oneri notarili, allegare copia della parcella del Notaio (no preventivi). Qualora non fosse ancora disponibile la parcella al momento della richiesta dell'anticipazione per acquisto prima casa, sarà possibile effettuare una nuova richiesta per le spese notarili una volta ricevuta la liquidazione della precedente anticipazione e fornita la relativa documentazione a consuntivo.

Se la richiesta è a valere sulla posizione individuale di un iscritto minorenne, allegare anche apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale.

In presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio a carico dell'Iscritto, allegare anche comunicazione della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.

Per ciascuna tipologia di acquisto, è **inoltre** richiesta la seguente documentazione:

- **Acquisto da terzi di alloggio destinato a prima casa di abitazione**

  - Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta (documentazione definitiva);
  - Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto, copia del **contratto preliminare** di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di **proposta di acquisto**, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza; in ogni caso non devono essere pendenti all'atto della richiesta eventuali **condizioni sospensive** che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti/mutuo).

- **Acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata**

  - Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
  - Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia del **contratto preliminare** di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di **proposta di acquisto**, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza. In ogni caso non devono essere pendenti all'atto della richiesta eventuali **condizioni sospensive** che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti/mutuo);

- Dichiarazione attestante l'inadeguatezza dell'unità abitativa occupata dal nucleo familiare al momento della richiesta **(Allegato 1 riquadro, A/4)** e planimetrie dell'immobile. I criteri applicabili per la verifica dell'idoneità abitativa sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975:

Superficie per abitante	1 abitante – 14 mq; 2 abitanti – 28 mq; 3 abitanti – 42 mq; 4 abitanti – 56 mq; per ogni abitante successivo +10 mq
Composizione dei locali	Stanza da letto per 1 persona – 9 mq; Stanza da letto per 2 persone – 14 mq + una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza	1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno; 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

- **Acquisto prima casa in presenza di abitazione già acquistata nello stesso comune di residenza per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali**

  - Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
  - Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia del **contratto preliminare** di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di **proposta di acquisto**, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza. In ogni caso non devono essere pendenti all'atto della richiesta eventuali **condizioni sospensive** che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti/mutuo);
  - Non appena disponibile, copia del contratto definitivo di vendita della precedente abitazione effettuata entro 1 anno dall'atto di acquisto.

Avvertenze
N.B. Tale tipologia di anticipazione è consentita solo in caso di vendita della precedente abitazione entro 1 anno dall'acquisto.

- **Costruzione in proprio**

  - Titolo di proprietà del terreno (ad es. atto notarile d'acquisto);
  - Copia permesso di costruzione/concessione edilizia rilasciata dal Comune;
  - Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione;
  - Copia dei bonifici bancari relativi alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione;
  - Copia della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
  - Se l'iscritto non ha ancora iniziato/ha in corso la costruzione in proprio dell'immobile: copia del contratto d'appalto o preventivi di spesa, cui seguirà l'inoltro della copia dei bonifici relativi alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione e della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, da trasmettere entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

La copia delle fatture e de bonifici "parlanti" dovrà in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine lavori e consegna dell'immobile non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.

È ammesso anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione del terreno sul quale sarà effettuata la costruzione della prima casa di abitazione, a condizione che non siano trascorsi più di diciotto mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita e che vi sia almeno la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla costruzione della prima casa di abitazione, vale a dire: copia del permesso di costruire e del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.

- **Acquisto in cooperativa**

  - Copia atto notarile di assegnazione definitiva dell'alloggio a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
  - Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia **atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione** ed il prezzo dell'alloggio e**/o altri eventuali contratti preliminari**, cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di assegnazione definitiva da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

La copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio dovrà in ogni caso essere fornita entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

Qualora la consegna dell'immobile non consentisse il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura della parte venditrice che attesti le motivazioni della proroga dei termini.

Avvertenze
Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei figli*, la documentazione richiesta per le diverse tipologie indicate ai paragrafi precedenti deve essere relativa al figlio/figlia.*

Art. 5. Spese per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione.

5.1 L'anticipazione è concessa per gli interventi di ristrutturazione sostenuti, sia relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Le tipologie di intervento richiamate dalla normativa, sono le seguenti:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino

modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[4], gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Avvertenze

Gli interventi di ristrutturazione, secondo la normativa richiamata, devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In virtù del richiamo ivi contenuto, la normativa da prendere a riferimento è quello di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni della stessa legge n. 449 del 1997 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.

È importante quindi fare attenzione alla tipologia di intervento ammesso[5] e che la documentazione fiscale (fatture e bonifici bancari eseguiti) comprovante la spesa effettivamente sostenuta sia in capo all'iscritto e non anche a soggetti terzi, per il riconoscimento totale delle spese effettuate. In caso di comproprietà verranno riconosciute solo le spese in capo all'iscritto.

Per la tipologia di intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del D.P.R n. 380/2001, da autocertificare, consultare l'impresa edile che svolge i lavori, ovvero da architetto, geometra, o altra figura/struttura competente.

5.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con le fatture ed i relativi bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

[4] Si tratta del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
[5] Per esempio, gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi solo se riguardano le parti comuni dell'edificio, vedi documento elle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione.

- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento e dalle circolari di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal punto che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

5.4 Elenco dei documenti da allegare alla richiesta on line per ristrutturazione della prima casa di abitazione

La richiesta va inoltrata attraverso la procedura *web* presente all'interno della propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "**Ristrutturazione prima casa**" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i files da inserire (max 6, possibilmente in formato "pdf") **di tutti i documenti necessari per l'accoglimento della richiesta.**

L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi comporterà la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. In caso di sollecito, i termini di erogazione statutariamente previsti decorreranno dalla chiusura risolutiva dello stesso e non dalla data di inserimento della richiesta in procedura.

Di seguito l'elenco dei documenti previsti:

- Fotocopia **documento di identità** in corso di validità (se per i figli, anche il documento dei figli acquirenti);
- Fotocopia **codice fiscale** (se per i figli, anche il codice fiscale dei figli acquirenti);
- **Allegato 1 da stampare, compilare e firmare nelle parti di interesse**, contenente:
  - Dichiarazione di impegno a trasmettere copia della documentazione definitiva attestante gli oneri sostenuti, a fronte delle somme ricevute a titolo di anticipazione (**Allegato 1 riquadro R/1);**
  - Dichiarazione, resa e sottoscritta dall'Iscritto, che attesti la presenza o meno di una richiesta o del conseguimento per la medesima spesa di un'altra tipologia di finanziamento (es. anticipazione sul TFR in azienda o altre forme di previdenza). Il mutuo per la ristrutturazione invece non fa cumulo. Sono da dichiarare anche eventuali finanziamenti per le medesime spese richiesti o ottenuti da altri membri del nucleo familiare. (**Allegato 1 riquadro R/2);**
  - **In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli,** oltre alla documentazione elencata, anche idonea dichiarazione che attesti il grado di parentela/stato di famiglia ed il consenso al trattamento dei dati personali (**Allegato 1 riquadro R/3**);
  - Dichiarazione attestante che le spese sostenute sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3, comma 1, del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e necessitano/non necessitano della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia), ove obbligatoria (**Allegato 1 riquadro R/4**);
  - Dichiarazione del totale del valore di spesa, al lordo di IVA (ove presente), effettivamente già sostenuto nonché gli eventuali preventivi ancora da sostenere, con l'elenco dettagliato dei documenti presentati (**Allegato 1 riquadro R/5)**;
  - Dichiarazione della titolarità dell'immobile quale prima casa di abitazione, in capo all'iscritto oppure ai figli, e certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di residenza nell'immobile. Se non ancora residente, copia della richiesta di cambio residenza, o dichiarazione con l'impegno a trasferire la propria residenza nel Comune dove è ubicato entro 6 mesi dall'erogazione (Allegato **1 riquadro R/6);**

- Copia dei bonifici bancari per le agevolazioni fiscali[6] sulla ristrutturazione (con esclusione di quelli relativi a "spese arredo immobili ristrutturati"), c.d. "parlanti", attestanti le spese già sostenute dall'Iscritto per l'intervento o, in assenza, preventivi di spesa su carta intestata della Ditta, a condizione che sia presente al momento della richiesta almeno un primo bonifico o più bonifici bancari per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione e relative fatture di un importo complessivo **non inferiore a € 5.000 (IVA inclusa)** al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi.
  L'importo dell'IVA potrà essere considerato solo se esplicitato in chiaro (esempio **€** 5.000 euro + **€** 500 I.V.A.= totale **€** 5.500 euro) nel documento di spesa o preventivo.
  Se gli interventi sono effettuati su parti comuni dell'edificio, allegare anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese con il nominativo e l'importo a carico dell'iscritto

Se la richiesta è a valere sulla posizione individuale di un iscritto minorenne, allegare apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale.

In presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio a carico dell'Iscritto, allegare comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.

Avvertenze

Non saranno accettate richieste di anticipazione con preventivi di spesa, se non viene allegato contestualmente alla pratica un primo bonifico o più bonifici bancari per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione ***di importo complessivamente non inferiore a € 5.000 (IVA inclusa)****, con obbligo di presentare comunque entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione copia del/i bonifico/i bancario/i per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione (ad esclusione dell'acquisto mobili o elettrodomestici) attestanti gli oneri complessivamente sostenuti. Qualora la chiusura dei lavori non consentisse il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.*

Come specificato al par. 5.1, per il riconoscimento totale delle spese effettuate, la documentazione fiscale (fatture e bonifici bancari) deve essere in capo all'iscritto e non anche a soggetti terzi. In caso di cointestazione o doppio codice fiscale come beneficiari della detrazione verranno riconosciute solo le spese in capo all'iscritto, vale a dire il 50% del valore spesa.

Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei figli*, la documentazione richiesta deve essere relativa al figlio/figlia.*

30

Art. 6. Anticipazione per ulteriori esigenze dell'Iscritto

6.1 L'anticipazione è connessa alla soddisfazione delle "ulteriori esigenze" dell'Iscritto, per un importo non superiore al 30%.

Avvertenze

Non sono ammesse richieste di anticipazioni per un importo inferiore ai 1.000 euro lordi

La richiesta va inoltrata attraverso la procedura *web* presente all'interno della propria Area Riservata, nella sezione "Anticipi". Cliccare su "richiedi anticipo" presente nel box "**Ulteriori esigenze**" e seguire le indicazioni, avendo cura di preparare prima i files da inserire (max 6, possibilmente in formato "pdf") **degli eventuali documenti necessari per l'accoglimento della richiesta.**

[6] I bonifici bancari per la ristrutturazione devono riportare il codice fiscale che dà luogo alla detrazione in capo all'Iscritto o ai figli ed il riferimento della fattura e della ditta. In presenza di doppio codice fiscale come beneficiario per la detrazione, sarà riconosciuto il 50% del valore spesa presentato (vedi art. 5.1 del Regolamento). I bonifici devono essere in status "eseguito". Non sono ammessi in status "richiesto"

Non occorre presentare alcuna documentazione di spesa.

In presenza di contratti di cessione del quinto dello stipendio a carico dell'Iscritto, allegare comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.

Se la richiesta è a valere sulla posizione individuale di un iscritto minorenne, occorre chiedere apposito modulo al Fondo ed allegare apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale.

L'assenza dei documenti previsti e/o la non conformità degli stessi, comporterà la sospensione o il rigetto della pratica con l'invio della relativa comunicazione. In caso di sollecito, i termini di erogazione statutariamente previsti decorreranno dalla chiusura risolutiva dello stesso e non dalla data di inserimento della richiesta in procedura.

Art. 7. Reintegro dell'anticipazione

7.1. L'Iscritto ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti, compilando l'apposito modulo di comunicazione disponibile sul sito internet del Fondo alla voce Moduli>Anticipazioni ed allegando le copie delle ricevute del bonifico bancario eseguito.

Art. 8. Modalità per l'invio della richiesta

Richiesta web

Una volta inserita la richiesta telematica ed i documenti previsti per ogni causale, non occorre spedire il cartaceo a mezzo posta.
La procedura rilascia una ricevuta dell'inserimento visionabile nella sezione "Documenti" dell'Area Riservata

Il Fondo, a sua completa discrezione, al fine di verificare il diritto all'anticipazione, potrà richiedere all'iscritto integrazioni della documentazione.

Art. 9. Tempistiche di liquidazione e Modalità di pagamento

Ai fini dell'erogazione delle anticipazioni si applicano i termini e si determinano gli effetti previsti dall'art. 12, comma 7 dello Statuto del Fondo: "*Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; i criteri per la determinazione dell'importo oggetto di trasferimento o riscatto sono definiti nella Nota Informativa/Regolamento in ragione delle specificità dei singoli comparti*."

Si rammenta che, in presenza di comparti assicurativi, gestiti in polizze di ramo I e III (Assicurativo Garantito, Assicurativo Tradizionale, Unit linked, Insurance, ecc.), le operazioni di disinvestimento sono sospese nel periodo dicembre – febbraio (anno successivo) per consentire alle compagnie di assicurazione di svolgere le consuete attività di consolidamento annuale delle riserve matematiche e di calcolo dell'imposta sostitutiva, eventi che impediscono il disinvestimento delle polizze. Pertanto, le richieste pervenute nel periodo sopra menzionato, che comportano disinvestimenti dai comparti assicurativi, saranno elaborate successivamente alla ripresa dell'ordinaria attività, prevista entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, con pagamenti agli iscritti disposti a partire dal successivo mese di aprile.

Il Fondo effettua la liquidazione dell'anticipazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente delle competenze intestato all'iscritto, come indicato sul modulo di richiesta.

È possibile monitorare lo stato della richiesta nella sezione "Pratiche" della propria Area Riservata.

Art. 10. Modalità di comunicazione

Comunicazioni da parte dell'Iscritto al Fondo

Le comunicazioni da parte dell'iscritto devono avvenire attraverso il FORM MAIL, indicato nei "Contatti" del sito internet del Fondo.

Avvertenze

Una volta erogata l'anticipazione, il richiedente si impegna a trasmettere al Fondo entro sei mesi la documentazione definitiva eventualmente mancante (esclusivamente nei casi previsti nei precedenti paragrafi); in caso contrario, il Fondo provvederà a richiedere all'iscritto la restituzione di quanto anticipato, in applicazione dell'art.1.6 del Regolamento.

In ogni caso, all'iscritto che non provvederà ad inviare la documentazione definitiva sarà preclusa la possibilità di richiedere nuove anticipazioni fino alla completa regolarizzazione della propria posizione.

Comunicazioni da parte del Fondo verso l'iscritto

Per l'invio delle sue comunicazioni, il Fondo utilizzerà, preferibilmente, quale recapito dell'iscritto, l'e-mail aziendale ovvero altro indirizzo di posta elettronica registrato in area riservata.